

Legge regionale 24 giugno 1991 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1988, n. 11: << Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia >>, già modificata dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 54.

Art. 2

1. Il comma 3 dell' articolo 4 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:

<<3. Coloro che utilizzano i campi transito devono fornire, all' atto del loro arrivo, le proprie generalità al Comune competente per territorio, eventualmente anche attraverso i servizi decentrati dello stesso, al fine della loro registrazione. >>.

2. Il comma 5 dell' articolo 4 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:

<<5. L' area da adibire a campo transito è soggetta ai vincoli previsti dalla presente legge e va individuata quale servizio sovrazonale in un ambito che comprende più Comuni. >>.